

Prot. n. 1.023/16

Regione del Veneto

Sezione Coordinamento Commissioni

(VAS VINCA NUVV)

PEC: dip.territorio@pec.regione.veneto.it

Provincia di Verona

PEC: ambiente.rprovincia.vr@pecveneto.it

Acque Veronesi Scrl

PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it

Verona, 29 luglio 2016

Oggetto: Regione del Veneto. Verifica assoggettabilità per la Variante n. 5 del Piano d'Area Quadrante Europa (PAQE). Comunicazioni del Consiglio di bacino Veronese.

In riscontro della nota n. 252594 del 29 giugno 2016, con la quale la Regione del Veneto richiede il parere in merito a quanto in oggetto, si comunica quanto segue.

Il Piano d'ambito dell'ATO Veronese, documento di pianificazione strategica del servizio idrico integrato sul territorio della Provincia di Verona, favorisce il trattamento dei rifiuti liquidi biodegradabili presso gli impianti di depurazione pubblici, nella convinzione che tale attività si delinea come un servizio pubblico aggiuntivo molto utile per la popolazione dell'ATO, ed anche per le imprese di produzione veronesi.

A tal fine, nel piano d'ambito è inserito un intervento economico particolarmente consistente (B.2-43), nell'ordine dei 5,4 milioni di euro, per la ristrutturazione della sezione "Phostrip" del depuratore di Verona, oggi in disuso, da adibirsi a unità di pretrattamento per rifiuti liquidi biodegradabili.

Tale attività si inquadra pienamente nelle disposizioni di legge in materia ambientale relative al trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione urbani. A tal proposito, infatti, la norma prevede che la provincia competente per territorio, di concerto con l'Autorità d'ambito, *"nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione."*¹

Presso i depuratori, inoltre, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva, possono, comunque, essere smaltiti rifiuti liquidi costituiti da acque reflue, fanghi derivanti dalla depurazione e residui derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie.²

¹ Art. 110, comma 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152

² Art. 110, comma 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152

L'attuale Piano di Area Quadrante Europa prevede dei vincoli tassativi per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, e ciò, di fatto, impedisce anche lo smaltimento dei rifiuti liquidi di cui all'articolo 110 citato.

In questo momento non esistono molte alternative di smaltimento per tali tipologie di rifiuti liquidi e, più in generale, per i rifiuti liquidi biodegradabili, che devono, quindi, trovare collocazione presso le piattaforme private locali (non sufficienti a coprire tutto il fabbisogno), o presso impianti fuori provincia (con maggiori oneri per il trasporto su gomma).

Ritengo sia cosa utile proporre che, nella variante al PAQE, si inserisca la possibilità per il depuratore di Verona di trattare, come per lungo tempo già avvenuto, i rifiuti liquidi previsti dall'articolo 110 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane".

Con riserva di eventuali ulteriori integrazioni, ringraziando per l'attenzione porgiamo

Distinti saluti

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

CONSIGLIO DI BACINO
VERONESE

Via Ca' di Cozzi, 41

37124 VERONA

T. 045.8301509

F. 045.8342622

e-mail: info@atoveronese.it

pec: atovr@pec.atoveronese.it

C.F. 93147450238

Allegato:

- Estratto D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Art. 110

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art. 110.

Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2,³ i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;⁴
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

³ Art. 101 Criteri generali della disciplina degli scarichi.

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

- a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
- d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato

⁴ Art. 100, comma 3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.